



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Risarcimento del danno da illecito civile e penale

Autore: Redazione | 25/01/2016



Danno da illecito contrattuale e extracontrattuale: onere della prova, prescrizione, diritto al risarcimento del lucro cessante, danno emergente, danno non patrimoniale, danno morale, danno esistenziale.

Il risarcimento del danno è una delle conseguenze che la legge prevede in caso di **illecito civile (inadempimento contrattuale o extracontrattuale)** o di **illecito penale** (reato).

Nel caso di **reato**, il risarcimento viene determinato, in via provvisoria, dal giudice del procedimento penale che ha accertato l'illecito e ha condannato il colpevole; la sentenza rinvia poi le parti innanzi al giudice del processo civile per l'esatta quantificazione dei danni subiti dalla vittima e per la condanna del responsabile al pagamento dell'importo definitivo.

Nel caso di **illecito civile** la disciplina è più complessa, poiché la **prova** dipende dalla natura dell'illecito stesso (se, cioè, trae origine da un contratto o da un altro fatto come, per esempio, un incidente stradale, ecc.)

Questa breve scheda è dedicata a dare alcuni importanti chiarimenti in materia di **risarcimento del danno** e di onere della prova che spetta a chi invoca il ristoro.

Le condizioni per ottenere il risarcimento del danno

In generale, e salvo quanto si dirà nel corso di questo articolo, il risarcimento del danno consegue solo a condizione che, la vittima dia prova di tre circostanze:

1- di aver subito la **violazione di un diritto** a seguito di un **comportamento illecito altrui**. A tal fine bisognerà dimostrare:

- l'**esistenza del proprio diritto**: a tal fine non è necessario indicare la norma di legge o del codice che si assume violata, ma è sufficiente dare dimostrazione degli estremi di fatto del diritto stesso.

Per esempio: se il vicino ha costruito una tettoia a meno di tre metri di distanza dal confine bisognerà invocare la violazione delle norme sulle distanze minime tra

costruzioni, senza necessariamente specificare di quale articolo del codice civile si tratti; è necessario, però, che tale diritto esista effettivamente;

- la **lesione di tale diritto** per opera di un **comportamento illecito altrui**, di cui quindi bisognerà fornire una prova.

Per esempio: se il vicino ha buttato cicche di sigaretta sul nostro terrazzo, dovremo dimostrare tale fatto, attraverso fotografie e testimoni;

2- di aver subito un **danno**. Non si può, infatti, essere risarciti - salvo alcuni rarissimi casi previsti dalla legge - se non vi è stato un concreto danno. Per esempio, se il vicino sottrae dalla nostra cassetta della posta la pubblicità che a noi non interessa e che, quindi, non ci procura alcun pregiudizio, per quanto il comportamento in sé è astrattamente illecito, non può aversi un risarcimento del danno.

Affinché si possa richiedere il risarcimento, tale danno deve essere:

- **concreto**: non si può avere un risarcimento per un danno di cui non vi è alcuna prova dell'esistenza concreta e non puramente teorica;

- **attuale**: non si può avere un risarcimento per un danno che si presume avverrà in futuro, mentre, attualmente, non si è ancora prodotto;

- **ingiusto**: non si può avere risarcimento se il danno è stato determinato da un comportamento comunque tollerato dall'ordinamento. Si pensi al caso di un soggetto che chieda alla pubblica amministrazione di visionare gli atti di aggiudicazione di un incarico pubblico per controllare che il conferimento dello stesso sia avvenuto correttamente: nonostante si possa parlare di una costrizione

dell'altrui privacy, tale limitazione è tuttavia giustificata da un interesse contrario e superiore;

3- che il danno subito (ossia la condizione n. 2 appena vista) sia l'esclusiva e diretta conseguenza del comportamento illecito altrui (ossia la condizione n. 1). Questo requisito viene detto dai giuristi "**rapporto di causalità**", che altro non è che la necessità che vi sia un rapporto di causa-effetto tra il danno e l'illecito.

Per esempio: difetterebbe tale presupposto se un soggetto, che abbia subito un incidente stradale con frattura al piede, sia poi vittima di un pessimo intervento medico che ne abbia compromesso la guarigione. In tal caso, infatti, la vera causa del danno è la malasanità.

Il risarcimento del danno contrattuale

Si parla di **responsabilità contrattuale** tutte le volte in cui il diritto a ottenere il **risarcimento del danno** deriva dalla violazione di un contratto da parte di uno dei soggetti firmatari. Si pensi ai casi della responsabilità di un professionista (un avvocato, un commercialista, un medico); al caso di un cliente che non paghi il prezzo del contratto o al fornitore che non eroghi la prestazione; al caso di un prodotto acquistato difettoso, ecc.

Il codice civile **[1]** stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L'inadempimento fa nascere, quindi, in capo al debitore una **responsabilità del danno** eventualmente subito dal creditore.

Anche in questo caso, non ogni inadempimento fa nascere responsabilità, ma solo quello attribuibile al **debitore**, quello cioè che nasce dalla sua mancanza di diligenza nell'esecuzione della prestazione.

Il debitore è inadempiente quando non esegue o non svolge esattamente la prestazione dovuta. Nel primo caso si ha **inadempimento totale**, nel secondo caso **parziale** poiché la prestazione viene eseguita ma è qualitativamente o quantitativamente inesatta.

Come si evita il risarcimento del danno contrattuale?

Se il debitore riesce a dimostrare che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile, è liberato dall'obbligazione e non è tenuto al risarcimento del danno; diversamente, se la prestazione è diventata impossibile per causa a lui imputabile, o se il debitore non riesce a dimostrare la non imputabilità della causa che ha determinato il sopraggiungere dell'impossibilità, egli non è liberato dall'obbligazione principale, e nonostante non sia più tenuto ad effettuare la prestazione ormai impossibile, è comunque tenuto al risarcimento del danno.

Per non incorrere in responsabilità si richiede al debitore di fornire una **prova** abbastanza rigorosa dovendo questi dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Cosa comprende il danno da illecito contrattuale?

In caso di illecito contrattuale il danno comprende:

- il **danno emergente**, ossia la perdita effettivamente subita per la mancata prestazione (per esempio il prezzo versato per una merce comprata e mai ricevuta);
- il **lucro cessante**, che si identifica con il mancato guadagno, e quindi è il lucro che il creditore avrebbe realizzato se avesse usufruito della prestazione ottenuta (nell'esempio precedente, il guadagno che il compratore avrebbe conseguito rivendendo la merce).

Il **risarcimento del danno contrattuale** avviene sempre “**per equivalente**”, attraverso il pagamento, in altre parole, di una somma di denaro, dal momento che la prestazione è divenuta impossibile o non più utile per il creditore.

Non è possibile un risarcimento in forma specifica, poiché contrario alla logica delle obbligazioni, in quanto se la prestazione fosse ancora possibile sarebbe sufficiente l'adempimento tardivo o un'esecuzione forzata in forma specifica, ed il creditore conseguirebbe esattamente il bene dovuto.

Danno emergente e **lucro cessante** sono risarcibili solo se **conseguenza immediata e diretta** dell'inadempimento del debitore o del ritardo, e quindi solo se sussiste un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno risarcibile **[2]**.

L'onere della prova del danno negli illeciti contrattuali

Chi deve provare il danno, nel caso di illeciti contrattuali? Circa la prova del danno, i principi generali stabiliscono che il creditore non deve provare la **colpa dell'inadempimento** (spetta, infatti, al solo debitore provare la mancanza di sua colpa), ma dovrà provare l'**entità** e l'**esistenza** del danno.

Nel caso il creditore non sia in grado di provare l'entità del danno, questo verrà liquidato dal giudice con **valutazione equitativa**, ossia secondo quanto a questi appare giusto, in assenza di riferimenti concreti e matematici.

Il danno per essere risarcito deve essere **liquido**, ossia stabilito nel suo ammontare. Le parti possono accordarsi nel determinare, in via preventiva, l'importo del danno in caso di inadempimento di una delle due parti, attraverso quella che viene detta **clausola penale**. In pratica, essa stabilisce un ammontare che costituirà il risarcimento in caso di inadempimento o violazione di qualche regola del contratto.

È nullo il patto che esclude o limita la responsabilità del debitore per **dolo** o **colpa grave**.

Quali sono le conseguenze dell'inadempimento del debitore?

Il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i beni, presenti e futuri: questo significa che se il debitore non adempie, il creditore potrà aggredire i suoi beni, anche quelli che dovessero provenirgli in futuro (a seguito di donazioni, eredità,

acquisti) con il **pignoramento**.

La responsabilità extracontrattuale

Si definisce responsabilità extracontrattuale quella che deriva da illeciti posti in essere non nell'adempimento di contratti, ma da atti o fatti della vita quotidiana, come il danno da infiltrazioni per tubature condominiali, gli incidenti stradali, la rottura accidentale di un supporto informatico, la molestia per un rumore assordante, ecc.

Nel caso di illecito extracontrattuale, il creditore dovrà dimostrare non solo il fatto lesivo e il danno, ma anche la **colpa** del debitore (che, abbiamo visto, nel caso di illecito contrattuale si presume).

Che differenza c'è tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?

Ogni ipotesi di responsabilità civile presuppone la lesione di un interesse giuridicamente rilevante e si traduce nell'obbligo di **risarcimento dei danni**.

Si ha **responsabilità contrattuale** nel caso di violazione di un dovere specifico, derivante da un precedente rapporto obbligatorio (contratto, fatto illecito o altro).

Il **codice civile [1]** precisa che se il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta, questi è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.

Si ha, invece, **responsabilità extracontrattuale** o **aquiliana** nel caso di violazione del dovere generico del “non ledere nessuno” (o, come dicono i giuristi usando un brocardo latino, “*neminem ledere*”), cioè del dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.

Il codice civile **[3]** in questo caso stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a **risarcire il danno**.

La differenza di disciplina giuridica tra i due tipi di responsabilità riguarda:

a) **la capacità**: per la responsabilità extracontrattuale è sufficiente la capacità naturale, cioè quella di intendere e di volere; per aversi responsabilità contrattuale occorre invece la specifica capacità di obbligarsi, cioè di agire;

b) **l'onere della prova**: nella responsabilità extracontrattuale chi pretende il risarcimento dei danni (attore) deve dimostrare il fatto materiale, ossia la condotta dell'agente, il danno subito e il rapporto di causalità tra la condotta e il danno, nonché la colpa (o il dolo) dell'agente; nella responsabilità contrattuale, invece, l'attore deve dimostrare soltanto l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento, mentre è a carico del debitore l'onere di provare che l'inadempimento non è a lui imputabile;

c) i **danni risarcibili**: mentre in caso di responsabilità contrattuale, quando l'inadempimento è colposo sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente;

d) la **prescrizione**: in caso di responsabilità contrattuale, il diritto al risarcimento

dei danni si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, mentre in caso di responsabilità extracontrattuale il diritto al risarcimento si prescrive, di regola, in cinque anni.

La giurisprudenza ammette la possibilità di **concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale** nell'ipotesi in cui un medesimo comportamento consista, contestualmente, nell'inadempimento di un'obbligazione e nella lesione di un diritto primario, come quello alla vita e all'incolumità personale.

Ad esempio, Tizio resta ferito in un incidente mentre viene trasportato in automobile da Caio. In tal caso Caio è considerato responsabile a titolo di responsabilità contrattuale, in quanto l'art. 1681 sancisce la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero durante il viaggio, e a titolo di responsabilità extracontrattuale, per la lesione colposa del diritto assoluto di Tizio all'incolumità personale.

Quali sono le figure di danno meritevoli di risarcimento?

Si definisce **danno** "qualsiasi lesione arrecata ad un interesse giuridicamente

apprezzabile e tutelato dall'ordinamento". In particolare, il danno patrimoniale si sostanzia, direttamente o indirettamente, in un pregiudizio al patrimonio: esso può consistere nella perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, ovvero nella perdita di un guadagno o, altresì, nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese.

Il **danno patrimoniale** si distingue in:

- **danno emergente**: consistente in una diminuzione del patrimonio;

- **lucro cessante**: che si identifica nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.

Il **danno non patrimoniale** consiste, invece, nella lesione di valori inerenti alla persona ossia di interessi non direttamente suscettibili di valutazione economica; esso è inteso come **danno morale** soggettivo consistente nel dolore fisico o psichico derivante, ad esempio, da un'offesa all'integrità fisica, all'onore e dalla perdita di una persona cara.

Quando può parlarsi di danno biologico?

Oltre alla tradizionale figura del danno morale soggettivo, dovrà ritenersi risarcibile anche il cosiddetto **danno biologico** inteso come lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Secondo la giurisprudenza il danno biologico va individuato nella lesione al bene-salute, diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica, garantito e tutelato dal nostro ordinamento giuridico come primario ed assoluto; ne consegue che qualsiasi menomazione di detta integrità, conseguente ad un fatto illecito, deve essere risarcita in ogni caso, anche qualora, dunque, il danneggiato non abbia ancora, o non abbia mai avuto, l'attitudine a svolgere un'attività produttiva di reddito.

È configurabile il danno cosiddetto esistenziale?

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione [4] hanno sostenuto che nell'ambito della più ampia categoria del danno non patrimoniale non sono configurabili sottocategorie variamente etichettate; non è, pertanto, configurabile una sottocategoria qualificata come danno esistenziale.

Ne consegue che il pregiudizio di tipo esistenziale può essere risarcito solo se ed in quanto sussista una lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona; diversamente, nessuna pretesa risarcitoria può essere accolta.

Tale principio, tuttavia, è stato poco alla volta superato con una serie di decisioni che hanno ammesso, in casi particolari, anche il risarcimento del danno esistenziale.

Note

[1] Art. 1218 cod. civ. [2] **Quando c'è il nesso di causalità tra inadempimento e danno?** Si distinguono due teorie fondamentali sul nesso di causalità, teorie che il diritto civile prende in prestito dal diritto penale: - la teoria della **condicio sin e qua non**, detta anche dell'**equivalenza causale**, che prende in considerazione tutte le cause idonee a produrre un certo effetto; - la teoria della **causalità adeguata**, meno rigorosa dal punto di vista scientifico, ma maggiormente rispondente a quello giuridico, che prende in considerazione come causa di un certo fatto solo quella che appare normalmente idonea a produrlo. Quest'ultima teoria è la più seguita in dottrina e in giurisprudenza: il debitore non è responsabile dei danni subiti dal creditore quando intervenga un fatto del tutto distinto e autonomo dal suo inadempimento, che sia idoneo a produrre l'evento. In questi casi si avrebbe, quindi, un'interruzione del nesso di causalità e il debitore non sarebbe responsabile per i danni subiti dal creditore. [3] Art. 2043 cod. civ. [4] Cass. sent. n. 26972/ 2008. *Autore immagine: 123rf com*